

**Allegato n.
parte integrante della polizza n.
a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso
in Italia di uno straniero per l'esercizio di attività
non occasionali di lavoro autonomo (art. 26 d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286)**

PREMESSO

- che il signor _____, cittadino italiano, nato a _____ il _____ residente in _____, codice fiscale n. _____ (in seguito denominato "Contraente"),

oppure

- che il signor _____, cittadino _____ nato a _____ il _____ regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _____, residente in _____, codice fiscale n. _____ (in seguito denominato "Contraente"),

Oppure

- che l'ente _____, rientrante nelle categorie di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U."), con sede in _____, codice fiscale/partita IVA n. _____ (in seguito denominato "Contraente"),

si impegna, in qualità di garante, nei confronti del signor..... cittadino..... nato a.....il.....residente in _____ (in seguito denominato "Beneficiario"), affinché questi possa dimostrare la disponibilità del reddito annuo minimo previsto dall'art. 26, comma 3, del T.U. all'atto della presentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U., della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia ai fini di esercizio di attività non occasionale di lavoro autonomo in conformità dell'art. 26 del T.U. per un massimo di dodici mesi;

- che il Contraente deve garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del T.U., tenuto conto anche dell'art. 2 della direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000 (in seguito in dicata come "Direttiva"), limitatamente al periodo di soggiorno in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

- che il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata Rappresentanza diplomatica o consolare italiana fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, in conformità della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni;

CIO' PREMESSO

L' **ARCA ASSICURAZIONI SPA** (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Verona, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e credito con provv. ISVAP n.1982 del 05/12/2001, G.U. 12/12/2001 n. 288 ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10/06/1982, iscritta al Reg. Società di Verona n. 40897 – C.C.I.A.A. Verona n. 253375, a mezzo del sottoscritto signor UMBERTO BISELLI nato a MILANO il 11/12/1952 nella sua qualità di Dirigente Procuratore, con la presente polizza

si costituisce fidejussore del Contraente

il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per il pagamento di somme a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del T.U. e all'art. 2 della Direttiva, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 9.451,16, così suddiviso:

- a) **fino ad un massimo di euro 413,16, per l'assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;**
- b) **fino ad un massimo di euro 8.263,31, con riferimento ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi, per la prestazione al Beneficiario stesso di mezzi economici in misura globalmente pari ad un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l'alloggio;**
- c) **fino ad un massimo di euro 774,69, per il pagamento delle spese di rimpatrio del Beneficiario.**

CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia, pari al massimo a dodici mesi, e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U. e dell'art. 2 della Direttiva.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di ventiquattro mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario, pari al massimo a dodici mesi.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nel caso previsto dall'art. 34, comma 3, lett. b), del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), ovvero qualora il beneficiario non soddisfi più ai requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 26 del T.U. e all'art. 39 del Regolamento.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

Art. 6 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito alla Società.

Art. 7 - Pagamento - La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 8 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi.

Art. 9 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Controgaranzia - In caso di ricezione della comunicazione scritta di cui all'art.3, 3° comma, delle Condizioni che regolano il rapporto tra Società e Beneficiario e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presta altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 11 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, del Codice Civile, il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

In tutti gli altri casi il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.



Art. 13 – Rinvio alle norme di legge – Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

IL CONTRAENTE

ARCA ASSICURAZIONI SPA

.....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali – Condizioni che regolano il rapporto tra Società e il Contraente:

Art. 7 - Rinunzia ad opporre eccezioni;

Art. 10 - Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia;

Art. 12 - Deroga alla competenza territoriale.

IL CONTRAENTE

.....

